

STATUTO dell'

"ASSOCIAZIONE DUE DI DUE -

ENTE DEL TERZO SETTORE"

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ENTE DEL TERZO SETTORE "(in
sigla: "ASSOCIAZIONE DUE DI DUE - ETS")..**

Articolo 2 - FINALITÀ

La associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,
delle attività di interesse generale indicate all'art 5, lettere a), b), c), d),
e, i), k), l), p), q) e z) del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017).

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 4 vengono perseguite mediante lo
svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse
generale:

- interventi e servizi sociali a favore delle persone e delle famiglie; promuove
interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condi-
zioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
eroga servizi e prestazioni volte a favorire il benessere, la piena inclusione
sociale e l'autonomia delle persone con disabilità (ovvero interventi e servizi

sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni).

Ai predetti fini, l'Associazione può:

- collaborare ed operare tramite enti con analoghi scopi sociali;
- formare una rete di supporto verso coloro che si trovano in condizioni di disagio connesso a situazioni di devianza, di degrado, di grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale con scelte di intervento mirate ed efficaci;
- affermare la loro dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento e alla piena integrazione sociale;
- fornire servizi di accoglienza e proposte socio-educative, con affido diurno e residenziale ai minori e le loro famiglie, che versano nelle condizioni di svantaggio, per come dettagliatamente illustrate nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998 del 26 giugno 1998;
- pronto intervento delle famiglie disagiate, dei minori adolescenti in situazione di grave disagio socio-psicologico e relazionale, a grave rischio di emarginazione, maltrattamento e abuso che versano, quindi, in tutte le condizioni di svantaggio contemplate dalla Circolare del ministero delle Finanze n. 168/98;
- promuovere azioni di tutela di soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile attraverso la realizzazione di progetti di inserimento sociale e lavorativo dei minori all'uscita del circuito penale che prevedano percorsi operativi-socio-educativi-riabilitativi volti a facilitarne il

reinserimento sociale;_____

- intervenire nella mediazione familiare qualora vi siano casi di soggetti che versano nelle condizioni di svantaggio illustrate dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998;_____

- creare un centro di accoglienza e cura per donne che vivono storie di abusi e maltrattamenti e per donne che vivono maternità difficili;_____

- promuovere lo svolgimento di un'attività socio-sanitaria per la prevenzione delle principali malattie, con particolare attenzione all'ambito oncologico, attraverso iniziative di tipo sanitario ed educativo svolgendo forme di assistenza socio-sanitaria a coloro che si trovano in gravi situazioni di disagio sociale, economico, di maltrattamento e di abuso;_____

- creare un centro di aiuto allo studio fornendo sostegno scolastico attraverso lezioni, corsi e laboratori, supportati da una equipe specialistica, verso coloro che versano in condizioni di obiettivo disagio, devianza, degrado ed in genere in tutti quei casi di svantaggio illustrati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998;_____

- realizzare iniziative concrete di ascolto, accoglienza, pronto soccorso educativo, solidarietà, formazione, servizi, avviamento al lavoro per aiutare coloro che esprimono maggiormente una condizione indifesa e trascurata, di degrado, di grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale;_____

- istituire uno sportello di orientamento legale e familiare e di sostegno a minori abbandonati;_____

- attivare un servizio costante (diurno e notturno), anche in forma itinerante, con finalità terapeutiche verso i giovani, tossicodipendenti;_____

- "tutorizzare" i giovani con vissuti di dipendenza, costruire l'autostima con

il recupero di una identità positiva e facilitare il reinserimento sociale;——

- rivolgere l'attenzione e l'impegno alle fasce sociali disagiate per rapporti ambientali, familiari e sociali e per qualsiasi altro preconcezzo;——

- ideare e gestire corsi di studio, anche con la creazione di borse di studio, finalizzati al pieno sviluppo delle potenzialità di giovani - che si trovano in condizione di svantaggio, come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998 - ed al recupero di eventuali disagi di carattere fisico, ambientale ed economico che essi vivono;——

- creare laboratori artigianali, quali luoghi d'impegno per inserire giovani svantaggiati che hanno seguito un percorso di recupero delle proprie esperienze patologiche.——

Per il raggiungimento dei suoi scopi e la realizzazione dei propri progetti, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:——

◦ stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per sovvenzionare le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;——

◦ amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, conduttrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, e amministrare o gestire le somme derivanti da tale gestione;——

◦ amministrare, nel rispetto dei limiti di legge e in particolare delle riserve—— previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qual-

siasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dall'amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;—

◦ stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;—

◦ partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. —

Essa potrà, ove lo ritenga opportuno, e funzionale al raggiungimento delle sue finalità istituzionali, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitale nonché partecipare a società del medesimo tipo e porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017;—

◦ promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, i relativi addetti e il pubblico; pubblicare e pubblicizzare le informazioni acquisite riguardanti il mondo della disabilità, utilizzando i mezzi di diffusione di massa; tali attività potranno essere svolte in via meramente accessoria e marginale rispetto allo scopo principale dell'Associazione, e solo in quanto connesse agli scopi istituzionali;—

◦ gestire direttamente o indirettamente spazi e laboratori funzionali al perse-

guimento delle finalità di cui al presente articolo e curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e attività svolte o da svolgere;_____

◦ istituire premi, borse di studio e compiere altre operazioni idonee a sostenere ed incoraggiare l'accesso alle opportunità di studio e di lavoro a favore dei soggetti svantaggiati;_____

◦ ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici e/o privati nonché, anche con l'ausilio di strumenti telematici ed eventualmente istituendo punti di raccolta e diffusione delle iniziative, organizzare raccolte di fondi a sostegno esclusivo delle proprie attività istituzionali; ricevere lasciti, a titolo di eredità e/o di legato, e donazioni;_____

◦ svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività sotto l'aspetto materiale, quali ad esempio la vendita di dépliant, gadget e simili o di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di modico valore;_____

◦ svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017._____

In coerenza con i suoi scopi, l'Associazione può inoltre stabilire e coordinare, nelle forme che ritiene più opportune, iniziative congiunte con Pubbliche Amministrazioni e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico o privato sia a livello nazionale che internazionale._____

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 ed entro i limiti ivi previsti, l'Associazione può inoltre svolgere le seguenti attività secondarie:_____

▪ attuare programmi alimentari, educativi, sanitari, ricreativi;_____

▪ collaborare con ONG, associazioni di volontariato, comunità e/o Enti italiani e stranieri, CARITAS, R.S.A., A.S.L., enti privati per la realizzazione di progetti comuni;

▪ attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sociali anche per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono con gli scopi dell'Associazione ed esercitare tutte quelle altre funzioni che all'Associazione sono o venissero demandate in virtù di leggi, regolamenti o disposizioni della pubblica autorità;

▪ richiedere il supporto, l'intervento dell'Alto Patrocinio e ricevere contributi, sussidi e sovvenzioni di qualsiasi natura, da qualsiasi pubblica autorità (Comuni, provincia, Regione, Stato, ecc.) ivi compresa l'Unione Europea nonché da Enti Privati, Enti Morali e Privati;

▪ partecipare a concorsi e bandi, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, relativi al finanziamento e alla contribuzione su progetti rientranti nelle finalità associative;

▪ svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionali, nonché tutte le attività accessorie, in quanto integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statutari, si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e secondo le linee guida ivi indicate, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, altresì in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

L'Associazione può aderire a Federazioni ed associazioni con medesimo scopo o ad esso affine. Può inoltre compiere ogni atto negoziale necessario od utile allo svolgimento delle predette attività ed al conseguimento dello scopo sopra descritto.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di **Castrovillari**.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o agenzie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La associazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della associazione ha un valore di **euro 423.852,00** (quattrocentoventitremilaottococinquanta due virgola zero zero)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- delle quote annuali versate dagli associati;
- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche at-

traverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni econo-

4 miche, siano superiori al loro valore normale; _____

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore; _____

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. _____

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. _____

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli. _____

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - ASSOCIATI

Gli associati possono essere distinti nelle seguenti categorie:

- associati Fondatori, che partecipano alla costituzione dell'associazione;
- associati Onorari, che sono ammesso all'associazione in base alle loro qualità, caratteristiche e comportamenti;
- associati Ordinari, che sono tutti gli associati diversi dai precedenti.

L'associazione presuppone la pluralità degli associati; il venir meno di tale pluralità è considerato causa di scioglimento dell'associazione.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte dell'associato o ovvero scioglimento o estinzione dell'associazione.

Articolo 14 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, di importo determinato di anno in anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Articolo 15 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 16 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- cessione della partecipazione, se consentita dallo statuto;
- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;

- morte dell'associato; _____

- esclusione dell'associato; _____

- estinzione o scioglimento dell'associazione. _____

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate. _____

Articolo 17 - CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE _____

La partecipazione all'associazione non é cedibile. _____

Articolo 18 - RECESSO DELL'ASSOCIATO _____

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti. _____

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. _____

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. _____

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio. _____

Articolo 19 - MORTE DELL'ASSOCIATO _____

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi. _____

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano. _____

Articolo 20 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO _____

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta

causa. _____

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;

- cura la tenuta della contabilità dell'ente;_____

- effettua verifiche e controlli contabili;_____

- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio._____

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo <articolo> del presente statuto._____

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza._____

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile. Gli amministratori possono essere anche non associati_____

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore._____

Articolo 22 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE_____

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea degli associati al momento della nomina e comunque nei limiti di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili._____

* La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. _____

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione. _____

Articolo 23 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO _____

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi. _____

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi. _____

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. _____

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. _____

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'

esercizio delle prerogative degli aventi diritto._____

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo._____

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente._____

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta._____

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo._____

Articolo 24 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO_____

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori._____

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si ap-

plicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 25 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 26 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea degli associati può, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 27 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile. _____

Articolo 28 - RESPONSABILITÀ _____

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. _____

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile. _____

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile. _____

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte dell'associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori. _____

Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per conto dell'associazione non risponde l'amministratore, ma esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio. _____

— IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI —

Articolo 29 - ORGANO DI CONTROLLO _____

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga

opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero centesimi);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo <articolo> del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 30 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero centesimi);

* - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro

3.000.000,00 (tremilioni virgola zero centesimi);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo <articolo> del presente statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 31 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materia da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio. _____

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti. _____

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. _____

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste. _____

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto. _____

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea. _____

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. _____

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. _____

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento. _____

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomuni-

cazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 32 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 33 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per alle-

gato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.——

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo <articolo>. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.——

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.——

SEZIONE V - IL BILANCIO——

Articolo 34 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO——

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.——

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:——

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;——

- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.——

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.——

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denomi-

nate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo <articolo>, del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 35 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati

sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 36 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli <articoli> del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti

del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Articolo 38 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 39 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

